

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA PEDONALE ISTITUITA IN PIAZZA PLEBISCITO DOTATA DI VARCO PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI, RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO DEI VEICOLI.**

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'INTERVENTO**

Il presente regolamento definisce il funzionamento del sistema di controllo degli accessi all'area pedonale istituita in Piazza Plebiscito presso il Comune di Bella, le condizioni e le modalità utili per ottenere il rilascio delle autorizzazioni ad accedere alla predetta area pedonale senza incorrere in sanzione e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i predetti procedimenti.

Il Comune di Bella, al fine di contenere il traffico in determinate giornate ed in determinate ore, ha istituito un'area pedonale ai cui ingressi sarà posto un varco per il controllo degli accessi attraverso un processo automatizzato.

Nel presente regolamento verranno individuate, altresì, le strade cittadine comprese nell'area pedonale.

## **ARTICOLO 2 - AREE DI INTERVENTO**

I varchi ove saranno attivati i sistemi di controllo degli accessi sono i seguenti:

- Varco tra via Barricate e Strada Provinciale 14 bellese;
- Varco in via Vittorio Emanuele con ingresso in P.zza Plebiscito;
- Varco in via Campidoglio, intersezione con P.zza Plebiscito.

I varchi saranno attivi nei giorni e negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e affissi con apposita segnaletica verticale in corrispondenza dei varchi.

## **ARTICOLO 3 - FUNZIONAMENTO DEI VARCHI**

In corrispondenza di ogni varco, di cui all'art. 2 del presente regolamento, è installata una telecamera dotata di sistema di rilevazione delle targhe dei veicoli. La telecamera rileverà le targhe dei veicoli che transiteranno attraverso il varco durante il periodo di attivazione. Verranno registrate soltanto le targhe dei veicoli che durante i giorni e le ore di attivazione del varco transiteranno nell'area senza autorizzazione. Dei veicoli che vi transitano senza autorizzazione verrà conservata anche immagine fotografica. La telecamera posta sul varco di accesso all'area pedonale dovrà essere correttamente posizionata per l'utilizzo esclusivo della raccolta di immagini pertinenti e non eccedenti, per il perseguimento delle finalità di accertamento degli illeciti, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese.

Le immagini sono rilevate e registrate per un tempo limitato e potranno essere conservate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità di acquisizione di elementi probatori per l'accertamento è il perseguimento di comportamenti illeciti.

Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità per il quale del sistema di controllo degli accessi viene utilizzato, ad eccezione delle fattispecie penali che possono emergere.

#### **ART. 4 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque interviene direttamente o indirettamente sulla telecamera con dolo, oscurandola con qualsivoglia oggetto, spostandola, deviandone la traiettoria di ripresa e/o modificandone l'utilizzo è punito con una sanzione amministrativa.

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, ed ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, come modificato dalla L. 28.12.2015 n. 221, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme disciplinate nel presente va da € 250,00 a € 1500,00.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Come previsto dall'articolo 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale con apposita delibera potrà stabilire un importo diverso del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

#### **ART. 5 - DEFINIZIONI**

Si intende per:

a) **AREA PEDONALE (AP)**: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, così come definita dall'art. 3, comma 2, D.lgs. 285/1992;

b) **AREA PEDONALE DOTATA DI VARCO PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI** : area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate a particolari categorie di utenti e di veicoli e la cui sorveglianza viene effettuata con un sistema di controllo elettronico degli accessi gestito dall'Ufficio Polizia Locale di Bella (PZ); i limiti di circolazione andranno circoscritti soltanto a determinate fasce orarie;

c) **AUTORIZZAZIONE**: provvedimento amministrativo con cui l'Amministrazione comunale di Bella, rimuove i limiti di accesso nell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, posti in via generale ed astratta nei confronti di tutti gli utenti. L'autorizzazione può essere temporanea o permanente.;

d) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'** (comunemente AUTOCERTIFICAZIONE): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia;

e) **ISTANZA**: richiesta tendente ad ottenere il rilascio del titolo autorizzativo (da presentare al protocollo del comune di Bella o all'indirizzo PEC all'uopo predisposto e indicato sul sito internet del comune di Bella).

f) **LISTA BIANCA**: lista dei veicoli autorizzati all'accesso nell' area pedonale con controllo elettronico degli accessi.

#### **ART. 6 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

a) Il presente disciplinare ha come oggetto le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al transito nell' area pedonale con controllo elettronico degli accessi;

b) Le autorizzazioni potranno essere rilasciate solo dopo apposita istanza dell'interessato;

c) Con il rilascio di apposita autorizzazione, i dati relativi alla targa del/i veicolo/i saranno inseriti nell'apposita lista bianca all'interno della banca dati gestita dall'Ufficio Polizia Locale di Bella (PZ);

- d) Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono, in relazione alle singole tipologie, essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente regolamento;
- e) Le autorizzazioni consentono la circolazione all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, limitatamente allo scopo di raggiungere le vie indicate nell'art. 2 del presente disciplinare e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico;
- f) Le autorizzazioni relative ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili, non sono soggetti alla limitazione di cui al punto e) del presente articolo;
- g) La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi all' area pedonale con controllo elettronico degli accessi, attraverso dispositivi conformi al DPR 250/1999, comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dal presente disciplinare. In conformità a quanto disposto dal G.D.P.R. e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.ii. i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

#### **ART.7 - VEICOLI AMMESSI ALL'INTERNO DELL' AREA PEDONALE CON CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI SENZA AUTORIZZAZIONE**

Sono ammesse alla circolazione all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, senza autorizzazione le sotto indicate categorie di veicoli:

- a) velocipedi;
- b) i veicoli adibiti a: servizio di polizia, antincendio, autoambulanze, Protezione Civile;
- c) i veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di Servizio Pubblico e di Servizi di Pubblica Utilità.

#### **ARTICOLO 8 - VEICOLI AUTORIZZATI AL TRANSITO CON AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA/PERMANENTE**

Saranno rilasciate autorizzazioni temporanee o permanenti per consentire la circolazione all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, esclusivamente per le operazioni di rientro presso il proprio domicilio e carico e scarico con divieto di sosta, per le seguenti categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

- a) veicoli di proprietà o, se di terzi, ad uso esclusivo delle persone anagraficamente residenti nelle seguenti vie/piazze del Comune di Bella:
- Via Barricate;
  - Piazza Plebiscito;
  - Cavalcavia Plebiscito;
- b) i veicoli delle ditte e attività commerciali, nonché dei relativi dipendenti, con sede nelle vie/piazze indicate al punto a) del presente articolo;
- c) i veicoli dei proprietari di immobili con sede nelle vie/piazze indicate al punto a) del presente articolo;
- d) i veicoli al servizio delle persone diversamente abili;
- e) i veicoli dei servizi di vigilanza privati, trasporto valori;
- f) veicoli utilizzati per operazioni di carico e scarico di merci;
- g) veicoli utilizzati per cerimonie religiose e civili (matrimonio, battesimi, funerali, ecc.)

h) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria (compresi i veterinari) in occasione di visite domiciliari;

i) altre particolari situazioni documentate, ma il cui rilascio deve essere comunque incoerenza con i principi del presente disciplinare.

Resta vietata la sosta oltre le operazioni per cui l'autorizzazione è concessa.

Inoltre, l'autorizzazione consente al soggetto di attraversare il varco più vicino al luogo cui è diretto: es. il cittadino/commerciante - residente/esercente in Via Barricate, provvisto di autorizzazione, potrà raggiungere il proprio domicilio utilizzando esclusivamente il varco istituito tra la Strada Provinciale 14 Bellese e Via Barricate. Non sarà autorizzato il transito effettuato attraverso i varchi posti in via Vittorio Emanuele e via Campidoglio.

#### **ART. 9 - RILASCIO E VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI PERMANENTI**

1. Coloro che hanno titolo a circolare nell' area pedonale con controllo elettronico degli accessi, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedervi, con allegata idonea documentazione e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;

2. L'Ufficio Polizia Locale di Bella (PZ) provvede al rilascio dell'autorizzazione e all'inserimento dei dati relativi alla targa del veicolo in apposito programma gestionale sulla lista bianca;

3. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Una nuova autorizzazione potrà essere chiesta dall'interessato, a partire dai 3 mesi antecedenti la scadenza;

4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento;

5. L'Ufficio Polizia Locale può effettuare verifiche periodiche circa la permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dell'autorizzazione e provvedere, se del caso, alla revoca della stessa.

#### **ARTICOLO 10 - RILASCIO E VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

1. Coloro che hanno titolo a circolare temporaneamente nell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 1, che attesti i requisiti richiesti per accedervi, con allegata idonea documentazione e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

2. L'ufficio Polizia Locale di Bella provvede al rilascio dell'autorizzazione;

3. L'autorizzazione ha validità fino a quanto espressamente indicato e comunque non potrà essere superiore all'anno;

4. L'Ufficio Polizia Locale può effettuare verifiche periodiche circa la permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dell'autorizzazione e provvedere, se del caso, alla revoca della stessa.

#### **ART. 11 - REGOLARIZZAZIONE DEI TRANSITI ENTRO LE 72 ORE SUCCESSIVE**

1. Qualora per particolari motivi, ove ricorra una delle ipotesi di transito autorizzabile, l'interessato dovrà comunicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i motivi del transito indicando altresì il numero di targa dell'autoveicolo.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà pervenire entro le 72 ore successive al transito (con le stesse modalità previste per l'istanza) all'Ufficio Polizia Locale, con allegata idonea

documentazione e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

3. Suddetta dichiarazione sarà comunque soggetta alla valutazione dell'Ufficio di Polizia Locale che qualora verifichi l'inammissibilità al transito eleverà la sanzione prevista dall'art. 7 del C.d.S.

4. Nel caso di accesso estemporaneo dei titolari di autorizzazioni per la circolazione e la sosta al servizio di persone invalide rilasciate da Comuni diversi dal Comune di Bella, questi devono produrre la dichiarazione di cui al punto 1 e 2, indicando: nominativo della persona diversamente abile, numero e validità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, targa del veicolo utilizzato per l'accesso, dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell'autorizzazione.

## **ARTICOLO 12 - VERIFICHE E PERDITA DEI REQUISITI**

In ogni caso in cui sia previsto il rilascio di un'autorizzazione al transito all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, l'Ufficio di Polizia Locale si riserva la possibilità di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la stessa in caso di:

- a) perdita dei requisiti che ne avevano consentito il rilascio;
- b) per uso improprio;
- c) per particolari e specifiche esigenze di pubblica utilità o emergenza.

## **ARTICOLO 13 - SANZIONI**

- a) Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.
- b) La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno dell'area pedonale con controllo elettronico degli accessi, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
- c) L'introduzione del controllo automatico degli accessi all'area pedonale con controllo elettronico degli accessi andrà ad integrarsi e non a sostituirsi a quello effettuato dagli organi di polizia stradale.
- d) È vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.
- e) Tutte le trasgressioni ai contenuti del presente disciplinare saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente C.d.S.
- f) Comunque, fermo restando le sanzioni penali per l'uso improprio di contrassegni da parte di chi non ne è titolare, alla scadenza della validità del permesso, sia per decorrenza temporale sia per perdita di requisiti accertata d'ufficio, si procederà a sanzionare ogni eventuale infrazione al presente disciplinare ed al codice della strada senza necessità di effettuare comunicazioni preventive al trasgressore da parte degli Uffici competenti.

## **ARTICOLO 14 - NORMA FINALE**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e/o norme regolamentari in contrasto con il presente disciplinare. Ogni e qualsiasi modifica della disciplina della circolazione stradale, ivi comprese le istituzioni di nuove e/o diverse AP non comporta alcuna modifica al presente disciplinare.